CONSIGLIO (OR. fr)

INIZIATIVA

del:	Regno del Belgio
in data:	4 novembre 2004
Oggetto:	Iniziativa del Regno del Belgio ai fini dell'adozione, da parte del Consiglio, di una decisione quadro relativa al riconoscimento e all'esecuzione nell'Unione europea dei divieti risultanti da condanne per reati sessuali ai danni di bambini

Signor Segretario generale,

mi pregio di trasmetterLe in allegato un'iniziativa del Regno del Belgio ai fini dell'adozione, da parte del Consiglio, di una decisione quadro relativa al riconoscimento e all'esecuzione nell'Unione europea dei divieti risultanti da condanne per reati sessuali ai danni di bambini, fondata sull'articolo 31, lettera a), e sull'articolo 34, paragrafo 2, lettera b) del trattato sull'Unione europea.

Tale iniziativa ha lo scopo di completare utilmente, nel settore particolarmente preoccupante dei reati sessuali ai danni di bambini, la proposta di decisione del Consiglio relativa allo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario, che la Commissione europea ha presentato nella sessione del Consiglio "Giustizia e affari interni" del 25 e 26 ottobre 2004.

(Formula di cortesia).

Firmato:

Jan De Bock

Iniziativa del Regno del Belgio ai fini dell'adozione, da parte del Consiglio, di una decisione quadro relativa al riconoscimento e all'esecuzione nell'Unione europea dei divieti risultanti da condanne per reati sessuali ai danni di bambini

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, lettera a) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista l'iniziativa del Regno del Belgio,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Obiettivo dell'Unione europea è fornire ai cittadini un livello elevato di protezione in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(2) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha sottolineato che il principio del reciproco riconoscimento dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione tanto in materia civile quanto in materia penale.

(3) Il 29 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisione penali. Secondo il punto 3.4. di tale programma, concernente la decadenza da diritti e altre sanzioni, l'efficacia di talune sanzioni nell'Unione europea dipende dal loro riconoscimento e dalla loro esecuzione in tutta l'Unione europea. Al riguardo, il Consiglio ha adottato come priorità (misura n. 22) la necessità di elaborare uno strumento che consenta di rendere effettive nello Stato di residenza del condannato le decadenze e di estendere alcune di esse a tutto il territorio dell'Unione europea, almeno per quanto concerne determinate categorie di reati e di decadenze.

(4) Poiché un divieto è generalmente imposto per la gravità dei fatti compiuti o per prevenire la commissione di nuovi reati da parte della persona condannata, è effettivamente auspicabile che tale divieto possa essere eseguito in qualsiasi altro Stato membro nel cui territorio detta persona dovesse risiedere.

(5) La lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile e, più in particolare la prevenzione dei rischi di recidiva in materia, deve costituire una priorità per l'Unione. In questo settore specifico la decisione quadro GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, ha stabilito, conformemente al principio di sussidiarietà, un approccio comune minimo dell'Unione riguardo a siffatti reati penali, segnatamente per quanto concerne il tipo di sanzione e di divieto che devono essere previsti dalla legislazione nazionale. Il principio del reciproco riconoscimento deve potersi applicare al divieto di esercitare, in via temporanea o permanente, attività professionali attinenti alla cura dei bambini, che è espressamente previsto da detta decisione quadro, ove tale divieto risulti da una condanna penale per uno dei reati attinenti allo sfruttamento sessuale dei bambini e alla pornografia infantile.

(6) La conoscenza dell'esistenza di tale divieto in uno Stato membro è una condizione preliminare necessaria al suo riconoscimento e alla sua esecuzione in un altro Stato membro. Vari strumenti internazionali disciplinano lo scambio di informazioni sulle condanne, in particolare la convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, in virtù della quale gli Stati membri si informano reciprocamente di tutte le condanne penali e misure successive iscritte nel casellario giudiziario che riguardano i loro cittadini. E' necessario migliorare il quadro giuridico esistente per quanto concerne lo scambio di informazioni sui divieti connessi a tali condanne.

ha adottato la presente decisione quadro:

Titolo I – Campo di applicazione

Articolo 1

Oggetto

1. La presente decisione quadro si applica ai reati di cui agli articoli 2, 3 e 4 della decisione quadro GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile.

2. Essa ha lo scopo di fissare le regole in base alle quali uno Stato membro riconosce e esegue nel suo territorio il divieto risultante da una condanna per tali reati.

3. La presente decisione quadro non può avere l'effetto di modificare l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione quadro si intende per:

a) "condanna": ogni decisione definitiva di una giurisdizione penale che stabilisca la colpevolezza di una persona per un reato penale;

b) "casellario giudiziario": il registro nazionale o i registri nazionali che riportano le condanne conformemente al diritto nazionale;

c) "divieto": il divieto di esercitare, in via temporanea o permanente, attività professionali attinenti alla cura dei bambini, di cui all'articolo 5, paragrafo 3 della decisione quadro GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, risultante da una condanna per un reato di cui all'articolo 1, paragrafo 1;

d) "autorità centrale": l'autorità designata in virtù dell'articolo 2 della decisione del Consiglio, del [...], relativa allo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario;

e) "Stato di emissione": lo Stato membro in cui un giudice ha inflitto la condanna;

f) "Stato di esecuzione": lo Stato membro, diverso da quello in cui un giudice ha inflitto la condanna, nel territorio del quale risiede la persona condannata.

titolo ii – informazioni sui divieti

Articolo 3

Obbligo di iscrizione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché ogni divieto sia iscritto nel casellario giudiziario.

Articolo 4

Obbligo di informazione

1. L'autorità centrale dello Stato di emissione, quando comunica informazioni sul casellario giudiziario ad un altro Stato membro in virtù delle norme internazionali applicabili all'assistenza giudiziaria in materia penale, menziona il divieto nell'estratto del casellario.

2. L'autorità centrale dello Stato di emissione menziona anche la durata del divieto.

Articolo 5

Obbligo di richiesta di informazioni

Qualora, nel contesto dell'applicazione della presente decisione quadro, siano richieste al casellario giudiziario di uno Stato membro, conformemente al diritto nazionale, informazioni su un cittadino di un altro Stato membro, una richiesta è sistematicamente presentata all'autorità centrale dello Stato membro di cui la persona interessata è cittadino.

titolo iii – procedura di esecuzione dei divieti

Articolo 6

Riconoscimento e esecuzione del divieto

1. Le autorità competenti dello Stato di esecuzione riconoscono ogni divieto senza alcuna formalità e lo eseguono, a meno che le autorità competenti decidano di avvalersi di uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione previsti all'articolo 7.

2. L'autorità dello Stato di esecuzione, se è informata dell'esistenza di un divieto, trasmette tale informazione all'autorità competente ai fini dell'applicazione del paragrafo 1. Quest'ultima formula la sua decisione entro trenta giorni a decorrere dalla data di trasmissione di detta informazione.

Articolo 7

Motivi di non riconoscimento o di non esecuzione

Le autorità competenti dello Stato di esecuzione possono rifiutare di riconoscere o eseguire un divieto soltanto se:

a) vi sia prescrizione della pena in virtù della legislazione dello Stato di esecuzione, purché i fatti siano di competenza di quest'ultimo in virtù della sua normativa penale;

b) la condanna sia stata pronunciata in contumacia e l'interessato non sia stato citato personalmente né altrimenti informato della data e del luogo dell'udienza che ha portato alla pronuncia della condanna in contumacia;

c) una condanna sia stata pronunciata contro l'interessato per gli stessi fatti nello Stato di esecuzione.

Articolo 8

Modalità di esecuzione

1. Per eseguire un divieto l'autorità competente dello Stato di esecuzione non esige formalità supplementari oltre al formulario B di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della decisione del Consiglio, del [...], relativa allo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario.

2. Se la durata del divieto è superiore alla durata massima prevista dalla legislazione dello Stato di esecuzione per lo stesso reato, la durata del divieto eseguito è ridotta a tale durata massima.

Articolo 9

Ricorso

1. Ciascuno Stato membro adotta tutte le disposizioni necessarie per garantire che il riconoscimento e l'esecuzione di un divieto in applicazione dell'articolo 6 possano formare oggetto di ricorso non sospensivo da parte della persona condannata. L'azione è promossa davanti al giudice dello Stato di esecuzione conformemente alla legislazione nazionale di quest'ultimo.

2. I motivi che hanno portato alla pronuncia della condanna e della sanzione non possono essere contestati davanti ad un giudice dello Stato di esecuzione.

Articolo 10

Modifiche successive

1. L'autorità centrale dello Stato di emissione informa l'autorità centrale dello Stato di esecuzione di ogni misura successiva attinente al divieto, compresi revisione, grazia, amnistia, riabilitazione e cancellazione. L'autorità centrale dello Stato di esecuzione trasmette tale informazione all'autorità competente ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1.

2. L'autorità competente dello Stato di esecuzione che venga informata di una misura successiva attinente ad un divieto conformemente al paragrafo 1 adegua di conseguenza le misure adottate in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1.

titolo iv – disposizioni finali

Articolo 11

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro anteriormente al [...].

2. Gli Stati membri trasmettono entro lo stesso termine al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro. Sulla base di una relazione redatta a partire da tali informazioni dalla Commissione, il Consiglio esamina entro il [...] in quale misura gli Stati membri si siano conformati alla presente decisione quadro.

Articolo 12

Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.